

## BISOGNA AVER VISTO!

**Cesare Beccaria**, con l'opera **"Dei delitti e delle pene"**, **pubblicato nel 1764** descrive la pena come una modalità non afflittiva e non lesiva della dignità della persona. Molto famosa nell'opera, è anche la critica alla pena di morte ed alla tortura. Si tratta di un principio rivoluzionario che è talmente tanto avvertito nel mondo che il libro di Beccaria viene definito un capolavoro, tradotto in francese e accolto in tutta Europa e, addirittura, acquisito da Caterina II di Russia che lo considerò il suo libro preferito.


Proprio grazie all'opuscolo del Beccaria – in pochi anni - in Europa furono abolite la tortura e la pena di morte. Addirittura, in un'epoca in cui non esisteva internet e neppure il telefono, giunse fino ai padri fondatori degli Stati Uniti d'America, che lo lessero direttamente in italiano e ne presero spunto per le nuove leggi costituzionali americane.

Il 18 marzo 1904 anche da **Filippo Turati** furono pronunciati discorsi severi sul modo di intendere la reclusione all'epoca tanto da paragonare la prigione ad "un cimitero dei vivi".

Le stesse considerazioni furono riprese da **Piero Calamandrei** in uno dei suoi primi interventi parlamentari del 1948 che denunciò le torture che esistevano ancora in quell'epoca nelle prigioni *".... reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice..."* e quando riprese quel suo intervento sulle carceri nell'introduzione al numero 3 del marzo del 1949 della rivista *Il Ponte*, titolò **"Bisogna aver visto!"**.

Ecco, allora, che il percorso delineato giunge al suo habitat naturale: la Costituzione italiana che pone, fra i principi costituzionali, quello dell'art. 27, 3° co. il quale riprende quanto disposto dall'art. 13, laddove viene *"punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà"* e stabilisce che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

In fedele attuazione al precetto costituzionale, l'art. 1 della legge n. 354 del 1975, di riforma dell'ordinamento penitenziario, afferma che *"il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona"* introducendo il principio di **"umanizzazione"** – ripreso anche nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rafforza la tutela accordata al valore della persona, di cui vanno tutelati in ogni caso i diritti inviolabili, anche nella particolarissima condizione carceraria. Così il principio di umanità trova concreta applicazione attraverso il divieto di profili afflittivi particolarmente intensi o degradanti della disciplina esecutiva delle differenti tipologie sanzionatorie.



Analogamente, la finalità rieducativa della pena - divenuta in tempi più recenti patrimonio della cultura giuridica europea - introduce una dimensione del trattamento sanzionatorio assolutamente innovativa nel contesto storico in cui fu formulata la Costituzione italiana. Se, infatti, la sanzione penale era sempre stata intesa in senso “retributivo”, vale a dire, quale corrispettivo al comportamento socialmente dannoso posto in essere dal reo, ed in funzione “preventiva”, quale deterrente alla commissione di nuovi illeciti, in forza dell’art. 27, 3° co. la pena assume primariamente una connotazione di “recupero sociale”, finalizzata al reinserimento nella società del colpevole.

2

### **“NOI NON SIAMO FIGLI DELLA MISERIA, MA DELL’IGNORANZA”**

Questa è una frase pronunciata da un detenuto ergastolano (ostativo) durante la presentazione di un evento nel carcere di cui ero Direttore.


Da quel preciso momento capisco che è imprescindibile attuare un percorso di rieducazione che offra alla persona detenuta una seconda possibilità ma, soprattutto, che riesca nell’intento di combattere il grave fenomeno della c.d. “prisonizzazione” fenomeno criminologico, studiata per la prima volta da Donald Clemmer, e che consiste in un adattamento allo stile di vita carcerario che si sviluppa progressivamente portando il soggetto all’accettazione di un ruolo inferiore, all’acquisizione di nuovi modi di vestire, parlare e mangiare, fino a determinare l’adeguamento ai dogmi carcerari creando apatia e mancanza di attività ed interessi, la perdita della propria identità e del ruolo di compagno e di padre.

Inoltre, nel tempo è stato riscontrato un forte legame tra prisonizzazione e recidiva; già nel 1961 Wheeler, utilizzando la curva di Gauss, affermò che il grado di prisonizzazione risulta più alto nel momento centrale della carcerazione, riducendosi invece al momento della liberazione.

E’ proprio questo il nocciolo della questione!

La popolazione detenuta aumenta, il sovraffollamento delle carceri riguarda ormai l’intero continente, e quello del “dopo” rischia di diventare di problema di difficile soluzione.


Riuscire a porre le basi per un nuovo inizio al termine dell’esperienza detentiva diviene così un elemento decisivo che gli stati dell’Unione europea hanno messo al primo posto nella loro agenda sui temi legati alla giustizia e alla sicurezza dei loro cittadini. Con ricette, strumenti e metodi differenti, l’inclusione sociale è ormai un obiettivo condiviso e inseguito, dalla Germania al Regno Unito, dall’Austria alla Francia, dalla Spagna all’Italia. A rendere la ricerca di una soluzione ancor più stringente sono i dati sul sovraffollamento che, in tutta l’Unione, hanno ormai superato i livelli di guardia. Il tasso di occupazione degli spazi carcerari è ormai superiore al 100% nei principali paesi europei: siamo al 110,4% in Inghilterra e Galles, al 124,7 in Francia, oltre il 130 in Italia, al 114% in Spagna e appena sotto al 100% nei Paesi Bassi e in Germania. Questo fenomeno, oltre ad essere



colpevole del degrado delle condizioni di vita nelle carceri, influisce negativamente sull'attuazione dei programmi trattamentali che nel continente vengono avviati per formare i detenuti e favorire il loro reinserimento nella società dopo aver scontato la pena. Una condizione di emergenza che finisce per essere aggravata da un altro fattore: la composizione etnica della popolazione carceraria, sempre più composta da extracomunitari che vivono con maggiore difficoltà ogni genere di inclusione sociale, sia prima che dopo la detenzione.

Allora, come superare le varie problematiche che riguardano ancora oggi il mondo carcerario? Bisogna puntare sul recupero della centralità del detenuto che non va più considerato come un soggetto da diagnosticare ma da conoscere e reinserire nel contesto sociale; così l'osservazione scientifica della personalità prevista dall' art. 13 O.P., un trattamento individualizzato, l'impegno in attività trattamentali, previste dall'art. 15 O.P. (in cui vengono annoverate istruzione, lavoro, religione attività ricreative e sportive), ampliamento degli spazi detentivi che siano mezzo e non il fine, riduzione di ozio ed apatia con l'incremento delle possibilità lavorative, anche attraverso lo strumento dell'art. 21 O.P., possono costituire validi strumenti per rendere il carcere una realtà più vivibile e rispettosa della dignità umana.

Similmente, un'attenta osservazione della personalità volta a saggiare adeguatamente il percorso di rivisitazione degli agiti devianti, richiede un'osservazione condotta nel rispetto dei tempi dell'ordinamento e che sia equa ed imparziale. A tal fine, il sottoscritto ha ridato centralità all'osservazione istituendo un calendario delle relazioni d'equipe che garantisce rispetto delle regole e possibilità da parte dell'equipe di valutare la genuinità dei processi in essere. L'esperienza ha evidenziato che il soggetto ristretto che ha conseguito una misura alternativa a seguito di un percorso di graduale progressività nel trattamento non incappa nuovamente nelle maglie della giustizia e porta a termine senza infingimenti la misura alternativa concessa. Tale tema è correlato direttamente con la capacità di ogni direzione di collegare gli elementi del trattamento al territorio nel quale l'istituto è situato per il reinserimento sociale. Dunque, l'acquisizione di comportamenti socio adattivi passa per un percorso che parte dall'abbandono delle precedenti modalità comportamentali e necessita, *in primis*, di un lavoro d'equipe che sappia individuare le carenze che hanno portato il soggetto a violare la norma e successivamente progettare il reinserimento, con gradualità e consapevolezza. L'esperienza della Casa Circondariale di Castrovillari rimanda ad alcuni percorsi virtuosi che partendo dal lavoro, nelle sue varie declinazioni consentite dall'ordinamento, hanno prodotto reinserimento. Importantissimo è stato legare la formazione professionale e le imprese del territorio. Si è progettato, ed è tutt'ora in essere, un percorso di formazione in operatori dell'edilizia, e attraverso la collaborazione di imprese locali, i detenuti hanno potuto beneficiare dell'assunzione da parte delle stesse. E' stata adeguatamente sfruttata la "legge Smuraglia" che offre al datore di lavoro di soggetti in detenzione, la possibilità di ottenere sgravi contributivi. Sono oramai quattro anni che la Direzione della CC di Castrovillari forma "muratori qualificati" che, in un primo momento in regime di lavoro all'esterno e successivamente con l'ammissione a misure alternative proseguono il percorso lavorativo intrapreso.




Tutti i soggetti assunti hanno portato a termine correttamente l'esperienza lavorativa, hanno beneficiato di permessi premio e in molti casi sono stati ammessi dalla Magistrature di Sorveglianza a misure alternative, durante le quali, mi piace ricordarlo, hanno proseguito il loro lavoro, a prova della genuinità del percorso di revisione intrapreso. Mi preme ricordare un caso tra tutti che mi permette di ampliare la riflessione ai rapporti tra le strutture detentive e i Ser.D intra ed extra murari. Un detenuto di origine marocchina, con problemi di alcolismo e reati legati alla incidenza dell'abuso sulla condotta deviante, ha seguito il corso di formazione, è stato ammesso al lavoro all'esterno, è stato ammesso ai permessi premio ed in fine ha ottenuto misura alternativa continuando a lavorare con l'azienda che lo aveva assunto, ottenendo anche un alloggio per sé e la sua famiglia. Il soggetto oggi lavora, vive con la sua famiglia nei confronti di alcuni membri della quale, aveva commesso il reato in espiazione. Il lavoro penitenziario consente di essere declinato anche come momento di giustizia riparativa. Il lavoro di pubblica utilità è un efficace momento per offrire ai ristretti la possibilità di iniziare e ricucire "la frattura" che la commissione del reato ha creato con la società. Impegnare un detenuto in attività lavorative non retribuite con enti pubblici rende plasticamente la finalizzazione rieducativa della pena e contribuisce grandemente nella realizzazione della progressività nel trattamento facendo sì che possano arrivare alla tanta agognata libertà soggetti che hanno interiorizzato davvero le nuove norme di condotta ed hanno dato prova agli operatori, attraverso anni di osservazione, dello sviluppo del senso di responsabilità ed auto controllo che l'ordinamento richiede per le sperimentazioni esterne.

## I "NON LUOGHI"

Marc Augé definisce i "nonluoghi" in contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Il richiamo a tale teoria, *de iure condendo*, volutamente forzato, serve ad evidenziare le profonde contraddizioni che si riscontrano nella pratica e nella prassi giudiziaria per cui i "nonluoghi" giuridici/giudiziari sono incapaci di integrare la persona da reinserire nel luogo storico confinandoli e banalizzandoli in posizioni limitate e circoscritte alla stregua di parametri giudiziari. Simili eppure diversi: senza però contaminazioni e modificazioni.


Vorrei a tal punto porre in luce alcune questioni che l'osservazione dei soggetti ristretti mi ha portato ad affrontare e per la quale desidero evidenziare possibili risoluzioni, ben consapevole della rilevanza delle problematiche che coinvolgono questioni di natura multifattoriale ma che il vostro forum mi dà la possibilità di affrontare nell'ambito dell'analisi e della proposta.

- Impossibilità di accesso alla misura dell'affidamento in prova terapeutico ex art 94 D.P.R. 309/90 da parte dei soggetti ludopatici ed impossibilità per gli stessi soggetti di accedere alla sospensione della pena detentiva ex art 656 comma 5. Ciò determina l'ingresso nel circuito penitenziario di soggetti che altrimenti potrebbero



beneficiare sin dalla notifica dell'ordine di esecuzione di misura alternativa volta alla cura della loro "patologia". Oltre ciò vi è una compressione del diritto alla cura per coloro che essendo soggetti ludopatici presi in carico dal ser.D sono costretti a continuare a rimanere in detenzione a causa di una mancata previsione normativa che contempli la ludopatia tra le dipendenze che danno la possibilità di accesso alle misure alternative per tossico o alcool dipendenti. Rilevante è anche la disparità di trattamento conseguente al trattamento diversificato di simili situazioni di dipendenza posto che la ludopatia è stata riconosciuta quale dipendenza. ( *cfr caso Greco Carmine* )

- Impossibilità da parte di soggetti stranieri extra comunitari privi di permesso di soggiorno di accedere a programma terapeutico di cura per della condizione di tossicodipendenza. Quanto detto, al di là di giuste considerazioni in materia di tutela del diritto alla cura che la nostra Costituzione garantisce universalmente a tutti gli uomini, determina la permanenza nel circuito detentivo di ristretti che potrebbero pacificamente essere curati in apposite strutture. In molti casi si tratta di soggetti realmente motivati ad intraprendere un percorso di affrancamento dalla sostanza che provengono da situazioni di degrado e sfruttamento ed hanno commesso i reati per appagare il bisogno di sostanza ( *Vi sono pronunce di Magistrati di Sorveglianza che impongono alle ASL la redazione di programmi terapeutici valorizzando i principi di cui agli articoli 2,3 e 27 terzo comma della Costituzione* ).
- Mancata "presa in carico" e redazione di programma terapeutico a favore di cittadini italiani tossicodipendenti non conosciuti dai Ser.D territorialmente competenti. Anche in questo caso si determina l'impossibilità di poter accedere a misure alternative di cura di soggetti che, pur essendo dipendenti da sostanze, non sono stati presi in carico da parte dei servizi territoriali competenti secondo il loro luogo di residenza. Un uso da parte delle ASP di strumenti in grado di diagnosticare la progressa tossicodipendenza determinerebbe la presa in carico del soggetto.




Occorrerebbe nuova definizione della prestazione a favore della popolazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale.



Tali considerazioni si inseriscono nella scia di quanto previsto dalla recente riforma Nordio che favorisce la possibilità per i soggetti con problematiche di dipendenza di scontare la pena in strutture di cura e riabilitazione.

- L'applicazione della legge 199/2010 è portatrice di una problematica interpretativa che ne attenua fortemente le potenzialità deflattive, per come immaginate dal legislatore e non è annoverabile tra le misure alternative differenziandosi dalla detenzione domiciliare ordinaria. La norma consente di far scontare in detenzione domiciliare un residuo di pena pari o inferiore ai diciotto mesi. Tuttavia il quadro normativo, congiuntamente alla lettura dello stesso fatta da parte della giurisprudenza predominante della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 1, 29.01.2021 n. 11362), determina l'inammissibilità per quelle richieste proposte da ristretti che, in esecuzione per un provvedimento di cumulo comprendente reati di cui all'art 4 bis O.P., hanno scontato la parte della pena relativa al reato ostativo. Ciò determina che il ristretto non possa essere ammesso a beneficiare della detenzione domiciliare pur avendo scontato il reato ostativo, rendendo operante una preclusione assoluta che è contraria al senso di rieducazione e progressività nel trattamento. Per di più si pone in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale che ammette sempre lo scioglimento del cumulo in caso di misure alternative. Pertanto si finisce per adottare criteri più restrittivi nell'applicazione di una normativa che invece ha una finalità di "alleggerimento" del sistema penitenziario. L'analisi dei casi concreti ci dice che sono molto ricorrenti le ordinanze di inammissibilità dovute alla ragione appena descritta. Si tratta spesso di soggetti con bassa pericolosità sociale che hanno commesso il reato (massimamente rapina aggravata) per ragioni dovute allo stato di tossicodipendenza.



- Un cenno ai detenuti con problematiche psichiatriche.

Tenuto conto della primaria necessità di garantire il diritto alla salute del detenuto psichiatrico, mediante una reale presa in carico dei pazienti con disagio psichico, è indispensabile avviare la collaborazione con il Dipartimento di salute mentale, per predisporre idoneo personale sanitario riabilitativo di supporto al Personale sanitario specialistico oltre che individuare strutture idonee per la tutela del diritto alla salute di esclusiva competenza dell'ASP a seguito del passaggio della medicina penitenziaria all'azienda sanitaria realizzato con D.M. 01.04.2008 e ribadito, da ultimo in sede di Conferenza unificata del 22 gennaio 2015. La messa in pratica di una reale presa in carico ASP dei detenuti che presentino patologie mentali serie ridurrebbe notevolmente il sovraffollamento carcerario e, soprattutto, il numero dei c.d. eventi critici.

